COMUNE DI SELVINO Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA INDIVIDUAZIONE

DEI CRITERI E DELLE MODALITA'

CUI IL COMUNE DEVE ATTENERSI

PER GLI INTERVENTI DI

ASSISTENZA SOCIALE ED ECONOMICA

PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 09/06/1998 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 08/06/2000

FINALITA'

Il presente regolamento disciplina gli atti dell'amministrazione comunale in merito alla concessione di contributi economici, sussidi, ausilii, sovvenzioni e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Promuovendo gli atti di cui al comma precedente, l'amministrazione persegue le seguenti finalità:

- a) ridurre o eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone e ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali, quali il diritto alla casa, ad un'adeguata alimentazione, alla salute, all'istruzione;
- b) tendere a realizzare una pari opportunità, (sociale, economica, relazionale e culturale), tra i cittadini con risorse e redditi differenti, nel momento in cui gli stessi si avvalgono di servizi di rilevanza sociale, anche non direttamente gestiti, organizzati o disciplinati dal Comune, al fine di favorire un vissuto quotidiano positivo dal punto di vista umano;
- c) promuovere attività di tipo ricreativo, culturale e sociale, rivolte specificamente a cittadini residenti, non finalizzate al guadagno, gestite o realizzate individualmente, da gruppi, associazioni, società, enti pubblici o privati, non necessariamente operanti sul territorio comunale;
- d) diffondere l'informazione corretta, puntuale, esaustiva relativa ai diritti dei cittadini e alle opportunità e servizi deputati alla tutela della persona.

Nel perseguimento delle finalità esposte, e per quanto ai prossimi articoli e negli atti conseguenti non specificamente previsti, il presente regolamento si integra con la legge regionale n° 1 del 7/1/86, con i piani socio - assistenziali regionali, nonché con la legge regionale n° 53 del 28/6/83. Relativamente a quanto espresso nella precedente lettera b, sono fatte salve le disposizioni sulle percentuali di copertura dei costi dei servizi comunali a domanda individuale.

DEFINIZIONI E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Gli atti e gli interventi relativi alle finalità illustrate alle lettere a e b dell'art. 1, sono detti genericamente di <u>assistenza sociale</u> o di <u>assistenza economica</u> qualora siano principalmente o esclusivamente di natura economica; gli atti e gli interventi di cui alla lettera c dell'art. 1, sono detti di <u>promozione sociale e culturale</u>. Le principali tipologie degli interventi dell'amministrazione comunale in materia di assistenza sociale e promozione sociale e culturale sono di seguito individuate.

Il contributo economico è l'elargizione di una somma in denaro a fondo perduto; qualora il beneficiario lo richieda, il contributo può essere quietanziato da terzi, i beneficiari non autosufficienti possono delegare anche una persona di loro fiducia alla riscossione del contributo.

Il sussidio è un aiuto, diverso dalla contribuzione economica diretta, riconosciuto in forma di buoni acquisto, di assegnazioni di materiali e strumenti, di concessioni in uso temporaneo gratuito o oneroso di materiali o beni; il sussidio può essere concesso anche indirettamente, per mezzo di intese dell'Ente con terzi - persone, società, organizzazioni -, purché siano soddisfatti gli scopi specifici per cui è stato riconosciuto.

L'ausilio consiste nella riduzione di costi, rette o oneri per usufruire di servizi anche non direttamente gestiti dal Comune, oppure in un'anticipazione economica recuperabile in base ad uno specifico e formale impegno del beneficiario.

La sovvenzione è un contributo, un sussidio o un ausilio concesso per favorire attività o manifestazioni d'interesse sociale, di particolare rilevanza culturale, o di promozione e integrazione della persona.

CRITERI GENERALI

Gli atti e gli interventi dell'amministrazione di cui all'articolo precedente trovano motivazione nella conoscenza, desunta da elementi certi, della situazione in esame. Pertanto l'amministrazione acquisisce e conserva agli atti la documentazione fiscale del caso, nonché le eventuali dichiarazioni responsabili degli interessati, le relazioni dei servizi sociali dell'ente preposto sul territorio e quant'altro utile; in particolare, per gli interventi di sovvenzione, la natura e i fini delle attività in esame devono essere pubblici e noti.

I criteri, in base ai quali l'amministrazione determina i propri atti e interventi, sono pubblicati ed ispirati ad equità; della possibilità di essere assegnatari dei benefici previsti dall'art. 2 viene data informazione tramite bandi pubblici o in altre forme utili allo scopo, quali ad esempio: Notiziario o Agenda Comunale.

Nel caso l'atto dell'amministrazione sia a favore di persona o di nucleo familiare in condizioni di bisogno economico, o comunque in situazione di disagio dipendente anche da motivi non economici, i beneficiari hanno diritto alla riservatezza nel rispetto della dignità personale.

Fatto salvo l'impegno dell'amministrazione comunale a perseguire le finalità di cui all'art. 1, l'entità degli interventi di assistenza economica e di promozione viene determinata anche in base alle disponibilità di bilancio e al numero di istanze pervenute o prevedibili.

Ogni atto dell'amministrazione in materia di assistenza sociale e promozione sociale e culturale deve possedere i caratteri dell'eticità, dell'equità, della sussidiarietà, dell'obbligatorietà in base a disposizioni vigenti o dell'utilità o significatività sociale o culturale.

Gli atti predisposti dall'amministrazione in base alle finalità di cui all'art. 1 non obbligano i beneficiari a prestazioni antecedenti o conseguenti a favore del Comune; nel caso di contributi o sovvenzioni concessi per la fruizione di servizi e prestazioni, o per l'organizzazione di attività e manifestazioni, di norma la liquidazione delle somme previste è posticipata e comunque vincolata all'effettivo accadimento di ciò a cui erano destinati. Gli interventi di assistenza sociale e promozione non si configurano né come sostitutivi di redditi personali o bilanci associativi e societari, né come corrispettivi di prestazioni lavorative o attività che surroghino integralmente compiti istituzionali del Comune.

MODALITA' DI INTERVENTO

Gli interventi di assistenza sociale e promozione vengono stabiliti sia a seguito di istanze proposte individualmente, oppure raccolte per mezzo di bandi pubblici sia tramite un'iniziativa diretta e spontanea dell'amministrazione.

Gli interventi di assistenza sociale e di promozione costituiscono oggetto di delibera da parte della giunta comunale previo esame da parte della commissione competente. La delibera, che può riguardare anche una pluralità di procedimenti, contiene esplicito riferimento ai criteri adottati per determinare la tipologia degli interventi e l'entità degli stessi; i criteri di riferimento sono quelli contenuti nel presente regolamento e negli atti amministrativi conseguenti.

Qualora si debba giungere a determinazioni in base a specifiche istanze, eventualmente pervenute a seguito di bando pubblico, le relative delibere sono precedute da un'istruttoria a cura dell'assessorato competente. Gli elementi principali e le risultanze dell'istruttoria sono citati in delibera.

Al fine di tutelare il diritto alla riservatezza di cui all'articolo precedente, la delibera che dispone interventi di assistenza sociale può omettere i nominativi dei beneficiari, o citarne solo le iniziali; la delibera stessa richiama allora gli atti conservati presso gli uffici comunali che individuano e giustificano tali interventi. Detti atti istruttori sono comunque in visione dei consiglieri comunali e di chiunque ne avesse diritto in base alla vigente normativa sulla trasparenza degli atti della pubblica amministrazione. Negli atti deliberativi che riguardano la concessione di sovvenzioni, l'indicazione dei destinatari deve essere sempre formulata esplicitamente.

Ogni richiedente ha diritto ad una risposta che gli verrà formulata, per iscritto o verbalmente, subito dopo l'adozione della delibera di cui al secondo comma del presente articolo, oppure al termine dell'istruttoria dell'assessorato competente, qualora l'istruttoria stessa abbia avuto esito negativo.

SETTORI E DESTINATARI DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Gli interventi di assistenza sociale riguardano di norma e principalmente i seguenti settori: assistenza socio-sanitaria, assistenza domiciliare, assistenza economica per tendere a garantire un reddito minimo vitale, assistenza economica per tendere a garantire il soddisfacimento di bisogni fondamentali o essenziali per la persona e la famiglia, tutela dei minori, tutela della famiglia, tutela delle categorie protette, assistenza per facilitare la fruizione di servizi di rilevanza sociale, assistenza per facilitare l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo di persone in condizioni di disagio sociale o economico.

Sono destinatari degli interventi di cui all'art. 2, per i settori elencati al comma precedente, in condizioni di uguaglianza e senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche:

- a) i cittadini residenti nel Comune di Selvino;
- b) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune di Selvino;
- c) i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, dimoranti nel Comune di Selvino;
- d) i **cittadini**, **gli stranieri**, **gli apolidi** dimoranti temporaneamente nel Comune di Selvino, allorché si trovino in condizioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello stato di appartenenza (art. 9 L.R. 1/86);

A parità di condizioni di bisogno socio-economico, le domande sono valutate in via prioritaria secondo l'ordine indicato, fatta salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di promuovere interventi straordinari o imprevisti, secondo quanto indicato al successivo art. 12.

MODALITA' PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA DOMANDA

Per accedere alle prestazioni di cui al presente regolamento, i cittadini interessati devono compilare (con l'ausilio dell'operatore incaricato) e firmare un apposito modulo di domanda da ritirarsi e riconsegnarsi all'Ufficio Servizi Sociali con allegati i documenti richiesti per ogni singolo servizio.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta ed indebite le prestazioni, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del Codice Penale.

L'Amministrazione comunale, previa verifica e tenuto conto dell'eventuale relazione dell'ufficio competente, **entro 30 giorni** dalla presentazione della domanda, comunicherà all'utente l'accettazione o meno della domanda.

La domanda deve contenere tutte le indicazioni e le informazioni utili a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno ovvero tutte le informazioni necessarie a definire la particolare situazione del richiedente.

La richiesta deve essere corredata dalla certificazione della situazione reddituale personale e/o del nucleo familiare.

Alla domanda si dovranno allegare:

- 1. lo stato di famiglia e il certificato di residenza (anche cumulativi);
- 2. la documentazione del reddito: Mod. 740 o 730 se presentati o Modello unico dichiarazione

Adulti e famiglie

- ultima busta paga percepita;
- cartellini di disoccupazione di tutti i membri del nucleo familiare in età di lavoro e disoccupati;
- atto notorio del richiedente e dei familiari o dei familiari conviventi da cui risulti l'assenza di reddito;
- libretto pensione di invalidità e indennità di accompagnamento.

Anziani e Pensionati

- mod. 740 se presentato;
- modello unico dichiarazione in mancanza del 740/730;
- libretto di pensione dell'anno in corso;
- libretto pensione di invalidità e indennità di accompagnamento.

Verrà fatta sottoscrivere al richiedente una dichiarazione personale che non si percepiscono altri redditi al di fuori di quelli dichiarati.

La domanda, corredata dei relativi allegati sopracitati, dovrà essere inoltrata ad ogni richiesta di intervento.

MINIMO VITALE: DEFINIZIONE

I cittadini per cui sia accertato lo stato di insufficienza economica hanno diritto alla prestazione di assistenza economica nelle varie forme indicate dai successivi articoli, in base al criterio di quantificazione del minimo vitale stabilito da questo regolamento.

Per minimo vitale si intende il livello di esistenza che consente il soddisfacimento di fondamentali esigenze di vita, individuali e familiari, siano esse di carattere psicofisico che di carattere sociale, cioè di tutto ciò che è necessario alla persona per mantenersi in vita e conservare le proprie capacità di lavoro e di relazione sociale, pur sapendo che questi ultimi sono di più difficile determinazione in quanto legati alle abitudini del singolo e della comunità. Il minimo vitale si concretizza in una cifra minimale che consente un'esistenza dignitosa in una determinata situazione storico - sociale. Tale cifra deve essere periodicamente adeguata al costo della vita.

Il minimo di reddito non va inteso come parametro integrativo a tutti gli effetti, ma come servizio cui ricorrere in determinate situazioni, non essendo pensabile che l'Ente Locale si accolli un onere per casi derivanti da un mancato intervento dello Stato nel settore pensionistico e nel collocamento del lavoro. Il minimo vitale, permette di superare la concezione e la prassi dell'assistenza economica come erogazione episodica ed elemosiniera, concentrando l'attenzione sul reddito minimo indispensabile a soddisfare le esigenze elementari di vita. A tale proposito vengono formulate delle tabelle di riferimento,

L'entità del contributo, di validità annuale, da erogarsi è stabilito a seconda delle possibilità del bilancio comunale. Si sottolinea il **principio di discrezionalità**, inteso come la possibilità **dell'Ente Locale** di promuovere un'azione sociale finalizzata alla rimozione dello stato di disagio, di cui può verificare man mano l'esistenza, ponendo eventuali deroghe. S'intende pertanto utilizzare lo strumento del Minimo Vitale con una certa elasticità, attribuendo la possibilità all'Assessorato di valutare, con gli strumenti propri del servizio, i singoli casi, proponendo interventi integrati tra loro.

Si intendono per redditi tutti gli introiti, ad esempio: pensione, invalidità civile, l'assegno e l'indennità di accompagnamento, redditi da lavoro dipendente o autonomo, o introiti di natura patrimoniale, dai contributi derivanti dai soggetti tenuti agli alimenti. Il reddito preso in considerazione per l'applicazione del

parametro del minimo vitale è quello familiare, somma di tutti i redditi che ci sono in famiglia.

MINIMO VITALE - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE

Il riferimento per la determinazione del minimo vitale è l'importo della pensione minima I.N.P.S. annuale.

TABELLA DEL MINIMO VITALE

N. componenti	indice	ad esempio per l'anno 1998 reddito mensile pensione minima I.N.P.S. dell'anno precedente
1	1,00	659.000
2	1,65	1.087.000
3	2,12	1.397.000
4	2,53	1.667.000
5	2,95	1.944.000
6	3,34	2.201.000
7	3,73	2.458.000

Sono motivi di esclusione dal diritto di prestazione di assistenza economica:

- un reddito superiore al minimo vitale
- la proprietà di beni immobili (salvo la casa d'abitazione per la parte ritenuta indispensabile)
- il possesso di sostanze quali depositi bancari, titoli azionari ed obbligazionari;
- l'essere titolare di attività commerciali e/o possessore di Partita IVA

- la possibilità dell'utente, in base alla salute, all'età ed alle circostanze, di mantenere se stesso ed il proprio nucleo familiare;
- il rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica; la mancata collaborazione dell'utente al progetto predisposto per il raggiungimento della sua piena autonomia sociale ed economica;
- l'esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 del Codice Civile).

I familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono:

- 1. il coniuge;
- 2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
- 3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti;
- 4. i generi e le nuore;
- 5. il suocero e la suocera;
- 6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Punto di riferimento per la definizione della quota che i familiari sono tenuti a versare è il minimo vitale: dal reddito del nucleo familiare si sottrae il minimo vitale; la cifra risultante, divisa per il numero dei componenti il nucleo familiare, costituisce la quota a carico dei parenti tenuti agli alimenti.

Nella determinazione del contributo di fratelli e sorelle, dovrà essere preso in considerazione soltanto il loro reddito, con l'esclusione del reddito di eventuali familiari conviventi, che non vengano di contro computati ai fini della determinazione del minimo vitale.

I parenti tenuti agli alimenti devono dimostrare la propria impossibilità a provvedere totalmente o parzialmente alla corresponsione degli alimenti al proprio congiunto e produrre la documentazione dei propri redditi. Nel caso che non vi provvedano si richiederà al Comune di residenza l'accertamento sulle loro condizioni economiche. In caso di accertata capacità economica dei familiari verrà effettuata rivalsa da parte dell'Amministrazione secondo le procedure di legge vigenti.

SETTORI E DESTINATARI DELLA PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE

Gli interventi di promozione sociale e culturale riguardano di norma e principalmente i seguenti settori: sanitario, socio-assistenziale, culturale con particolare rilievo sociale e umano.

Possono essere destinatari degli interventi di cui all'art. 2 - purché operino senza fini di lucro nei settori elencati al comma precedente - enti e strutture pubbliche, enti privati, cooperative, associazioni, organismi, gruppi di persone e persone singole, di fatto operanti, anche in ambito non esclusivamente comunale.

CRITERI SPECIFICI PER GLI INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE

Gli interventi di promozione sono previsti a favore dei soggetti specificati al precedente art. 9

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni, cooperative, organismi, gruppi di persone e persone singole che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 1, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione qualora il soggetto destinatario sia tenuto alla redazione di tale documento e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo del Comune, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni, cooperative, organismi, gruppi di persone e persone singole che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio, qualora il soggetto destinatario sia tenuto alla redazione di tale documento, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione o iniziativa.

Il contributo potrà essere erogato in via preventiva o per acconti solo in presenza di specifiche e particolari esigenze, fatto salvo l'impegno del beneficiario di produrre rendiconto di cui sopra.

Gli interventi promozionali dell'amministrazione e l'entità dei contributi concessi sono decisi, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sulla base dei seguenti criteri:

- a) rilevanza delle iniziative in ordine alla promozione sociale, civile e culturale;
- b) utilità sociale;
- c) coinvolgimento della popolazione residente;
- d) corrispondenza con i programmi e le finalità dell'Amministrazione;
- e) onerosità e impegno richiesto dalle iniziative.

L'amministrazione motiva le valutazioni che l'hanno condotta a decidere gli interventi di promozione. Se vi è stata erogazione o autorizzazione a usare gratuitamente spazi o strutture pubbliche, le manifestazioni sono automaticamente patrocinate dal Comune.

INTERVENTI PARTICOLARI VOLTI AL RECUPERO DI GRAVI O DELICATE SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO O SOCIALE

L'amministrazione esamina gravi o delicate situazioni di disagio economico o sociale di concerto con i servizi del distretto socio-sanitario.

Nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di prestazioni lavorative e assunzioni, l'amministrazione **appronta programmi di assistenza sociale**, che possono prevedere assegnazioni di borse di lavoro, prestazioni d'opera occasionali, tirocini guidati in ambienti lavorativi idonei.

Per la realizzazioni di tali programmi l'amministrazione opera direttamente o stipula convenzioni specifiche con enti anche di natura privata, intendendosi per enti di natura privata le Cooperative Sociali, le Associazioni, le Aziende Private.

Art. 12

SITUAZIONI DIVERSE NON PREVEDIBILI

L'Amministrazione Comunale esamina situazioni diverse da quelle specificamente richiamate nel presente regolamento, approntando soluzioni anche non previste dagli articoli precedenti, purché rispettose delle finalità di cui all'art. 1 e motivate ai sensi del precedente art. 4 secondo comma.

ISTITUZIONE ALBO BENEFICIARI

- 1. E' istituito **l'Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche**, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, ausilii, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
- 2. Con l'istituzione dell'Albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici attribuiti nel precedente esercizio.
- 3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'ALBO

- 1. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'Albo sono indicati:
 - a) iniziali del cognome e del nome;
 - b) finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
 - c) importo e valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) durata, in mesi, dell'intervento;
 - e) disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o,in mancanza, norma regolamentare).
- 1. Per ciascuna **persona giuridica**, pubblica o privata, associazione ed altri organismi iscritti nell'Albo sono indicati:
 - b) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa e societaria, le generalità e i dati anagrafici del legale rappresentante, dei membri dell'eventuale Consiglio di Amministrazione e del o dei responsabili che per l'iniziativa agiscono in nome e per conto del richiedente, ai sensi di legge;
 - c) indirizzo;
 - d) finalità dell'intervento, espresso in forma sintetica;
 - e) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - f) disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o,in mancanza, norma regolamentare).

PUBBLICAZIONE

- Alla redazione dell'Albo ed agli aggiornamenti provvede l'Ufficio Ragioneria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dallo stesso ufficio.
- 2. L'Albo è **pubblicato per due mesi all'Albo Pretorio del Comune** e della sua approvazione è data comunicazione ai Cittadini con avvisi pubblici.
- 3. L'Albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

Art. 16

NORMA TRANSITORIA

Gli interventi di assistenza sociale e promozione decisi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non ancora attuati, o attuati solo parzialmente, vengono conclusi secondo le indicazioni contenute nelle rispettive delibere.

ABROGAZIONE DI NORME

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. del .

Art. 18

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e previa pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.